



Quattrozampe senza confini

Sul vecchio adagio “Il cane è il migliore amico dell’uomo” siamo tutti d’accordo. Al punto che un giudice tutelare di Varese ha stabilito il diritto per i pazienti di ricevere in visita anche i loro cani, sul presupposto che “*il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosìché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da com-*

sperto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa”. Ai non vedenti è riconosciuto anche il diritto di accedere a qualunque esercizio aperto al pubblico con il proprio cane: in altre parole, il fido compagno a quattro zampe può soggiornare in al-



bergo, entrare in un ristorante o in spiaggia, salire su un taxi o utilizzare mezzi di trasporto pubblico. Oltretutto, in genere, il cane guida è esonerato dall’obbligo di portare la museruola

“*pagnia*” (decreto del 7 dicembre 2011). Ma per i non vedenti il cane guida è molto di più: rappresenta un indispensabile compagno di libertà, capace di guidare il padrone per strada, di avvertire eventuali pericoli e, in alcuni casi, di proteggere chi accompagna. Alla luce di recenti e dilaganti episodi di “rifiuto” per ciechi con cane guida che bussano alle porte di *hotel*, con grande risonanza in cronaca, sembra utile tracciare la cornice normativa dedicata ad animali speciali che rappresentano gli “occhi” per il non vedente che accompagnano. Forse non tutti sanno che, da più di quarant’anni, una legge italiana garantisce ovunque senza limitazioni l’ingresso gratuito al cane guida anche dove i cani normalmente non sono ammessi (Legge 14 febbraio 1974, n. 34). Questa legge stabilisce prima di tutto che “*Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di tra-*

e di avere al seguito paletta e sacchetto. Pertanto, chi ostacola l’accesso dei cani guida viola la legge e rischia

una multa da 500 a 2500 euro, oltre che una denuncia per discriminazione a persona disabile, ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67.

Anche la normativa fiscale ha previsto che l’acquisto e il mantenimento dei cani guida destinati all’assistenza dei non vedenti siano oneri agevolati.

In forza delle norme europee, inoltre, le persone cieche e ipovedenti che si avvalgono dell’aiuto del cane possono avere a fianco il proprio accompagnatore anche durante il viaggio aereo (Regolamento CE n. 1107 del 5 luglio 2006). Stesso discorso per l’auto, dove il cane guida può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente, in condizioni che oggettivamente non costituiscono pericolo o impedimento per la guida, senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’art. 169 comma 6 del Codice della Strada, in quanto – per usare le parole della Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 653/2004 del 1° marzo 2004 – “*animale domestico di indole particolarmente tranquilla, e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato*”. ■

La cronaca non riporta solo storie di discriminazione. Nel novembre 2013, i passeggeri di un volo US Airways Express, di fronte all’ostracismo manifestato dall’equipaggio nei confronti di un non vedente e del suo cane guida, hanno abbandonato i comandi del velivolo, impedendo il decollo e provocando la cancellazione del volo. Con ciò dando piena attuazione ad una consapevolezza e sensibilità che in Europa ha trovato consacrazione nel Regolamento CE n. 1107 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Sulla scorta di tale Regolamento, dal 26 luglio 2008 i ciechi e gli ipovedenti possono viaggiare sugli aerei assieme al cane guida, che può volare gratis all’interno della UE: bisognerà però avere l’accortezza – avvisa l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – di darne comunicazione alla compagnia almeno 48 ore prima del volo. L’assistenza dei portatori di *handicap* negli aeroporti deve essere del tutto gratuita, così come anche l’assistenza a bordo. Va precisato che già diverse compagnie prevedevano questa prassi. Secondo il regolamento Alitalia: “*Il trasporto di cani guida per passeggeri non vedenti è gratuito, senza limiti di peso e senza necessità di contenitore. [...] I cani, muniti di museruola e guinzaglio, possono essere portati in cabina su tutti gli aeromobili ad eccezione degli ATR 42 e ATR 72 che, per motivi di spazio, ne prevedono la sistemazione in stiva*”.

Se volete rivolgere qualche domanda all’avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: avv.borghini@alice.it